

N. 2105-septies

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

Disposizioni in materia di confezione delle specialità medicinali ammesse a liquidazione a carico del Servizio sanitario nazionale

(Già commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 17 del testo della Commissione del disegno di legge n. 2105-bis, stralciati dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre 1984)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1-16.

.
.
.

ART. 17.

.
.
.

A decorrere dal 1° novembre 1985 le confezioni di specialità medicinali prive di bollino autoadesivo a lettura automatica di cui al decreto del Ministro della sanità del 10 giugno 1983, non sono ammesse a liquidazione a carico del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di incentivare l'acquisto da parte delle farmacie di sistemi elettronici predisposti per la lettura automatica dei bollini delle specialità medicinali è autorizzata la concessione di un contributo del 30 per cento del costo delle predette apparecchiature al netto dell'IVA. Il predetto contributo è elevato al 40 per cento per le farmacie ubicate nei territori del Mezzogiorno e per le farmacie rurali. Il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base dell'ordine ed è erogato su presentazione della fattura quietanzata.

I beni di cui al precedente comma non possono essere distratti dalla loro destinazione originaria per tre anni a decorrere dalla data della consegna.

Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi del 30 e 40 per cento.

L'onere derivante dalla concessione dei predetti contributi grava sulle disponibilità recate dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18-20.

.
.
.